IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **142**

DI DATA: **18/11/2024**

OGGETTO: **PROGETTO 209 PNRR PRP:**

SERVIZIO PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA SETTIMANA DI LEZIONI DEL SECONDO MODULO DELLA SCUOLA DI STRUCTURAL BIOLOGY INTITOLATO "CRYO-EM SINGLE PARTICLE ANALYSIS (SPA-CRYO-EM) AND CRYO-ELECTRON DIFFRACTION (CRYO-ED)"

CIG: B423054888

CUP: J97G22000400006

DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.11.20 08:37:30 +01'00'

☑ impegno 2539/24

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 22 febbraio 2022, con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale intitolata "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), in risposta all'Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") finanziato nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea- NextGenerationEU;

DATO ATTO:

- che il progetto PRP@CERIC ha lo scopo di potenziare l'infrastruttura di ricerca CERIC-ERIC nell'ambito dello studio degli agenti patogeni;
- che il progetto prevede altresì un'attività di formazione che si esplica in una serie di scuole avanzate e di attività di training nelle varie sedi dei partner, tra le quali la scuola di "Structural Biology";

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di affidare il servizio di supporto scientifico ed organizzativo per lo svolgimento della seconda settimana di lezioni del secondo modulo della scuola di Structural Biology, intitolato "*Cryo-EM Single Particle Analysis (SPA-Cryo-EM) and Cryo-Electron Diffraction (Cryo-ED)*";

RICHIAMATA la relazione istruttoria del RUP, conservata agli atti dell'Ente, che a seguito di un'indagine informale di mercato ha individuato nei servizi offerti da SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University, via Golebia 24, - 31-00, Cracovia, Polonia, VAT N. PL675-000-22-36, i più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione;

PRESO ATTO:

- che è stato contattato l'operatore economico SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University, il quale possiede comprovata e adeguata esperienza in merito alle prestazioni oggetto del servizio, nonché i necessari requisiti previsti dal Capitolato tecnico prestazionale ed è in grado soddisfare le esigenze organizzative del servizio in oggetto;
- che a seguito di richiesta, SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University ha presentato un preventivo di offerta di euro 15.000,00 IVA esclusa, pari a euro 18.300,00 IVA compresa, per il servizio in oggetto;

VISTI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;

- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, in materia beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in quanto tale servizio rientra tra i servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione dell'Ente, contemplate nella disposizione di esenzione di cui al citato art. 4 del D.L. n 126/2019;

CONSIDERATA la specificità del servizio richiesto e l'infungibilità dello svolgimento del secondo modulo della scuola di Structural Biology presso altre strutture scientifiche, e considerato che lo stesso si svolgerà a Cracovia, in Polonia, detta procedura di affidamento non è suscettibile di valutazione in merito all'interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

RITENUTO:
- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto a SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University, che ha presentato un preventivo di offerta di euro 15.000,00, IVA esclusa, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 18.300,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.04.999 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento" del bilancio 2024, progetto 209 "PNRR - PRP" cdc 90, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University non è stata affidataria precedenti di contratti nell'ultimo anno da parte di questa Amministrazione;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in ragione del contenuto importo contrattuale e tenuto conto delle prestazioni, per lo più di carattere intellettuale, oggetto dell'appalto;

DATO ATTO:
- che la procedura è stata avviata e svolta nel rispetto di quanto previsto dai principi e dagli obblighi specifici del PNRR di cui al Decreto-Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ed ai Regolamenti UE 2020/2094 e 2021/241;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Stefano Cozzini;

- che il Codice Identificativo Gara della procedura, acquisito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è il seguente: B423054888;
- che il CUP (codice unico progetto) è il seguente: J97G22000400006;

CONSIDERATO:

- che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- che i fondi necessari alla realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto "Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade" (PRP@CERIC), sono di competenza dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- a deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 03 ottobre 2024, n. 248, con oggetto "III Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto a SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University, che ha presentato un preventivo di offerta di euro 15.000,00, IVA esclusa, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale allegata alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 18.300,00 IVA compresa, sul cap. 1.03.02.04.999 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento" del bilancio 2024, progetto 209 "PNRR - PRP" cdc 90, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'Istituto
Ricerca per
l'Innovazione Tecnologica
dott. Stefano Cozzini

STEFANO COZZINI
18.11.2024 16:26:58
GMT+02:00

ALLEGATI: proposta contrattuale

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA SETTIMANA DI LEZIONI DEL SECONDO MODULO DELLA SCUOLA DI STRUCTURAL BIOLOGY INTITOLATO "CRYO-EM SINGLE PARTICLE ANALYSIS (SPA-CRYO-EM) AND CRYO-ELECTRON DIFFRACTION (CRYO-ED)", NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PRP@CERIC – PATHOGEN READINESS PLATFORM FOR CERIC-ERIC UPGRADE".

CIG: B423054888

CUP: J97G22000400006

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University, sede legale in via Golebia 24, - 31-00, Cracovia, Polonia, VAT N. PL675-000-22-36, rappresentata dal dott. Marcin Sikora, in qualità di Scientific Deputy Director.

Premessa 3
Art. 1 - Norme regolatrici 3
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio 4
Art. 4 - Corrispettivo 4
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione 5
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell’Appaltatore 5
Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore 6
Art. 8 - Clausola di riservatezza 8
Art. 9 – Garanzia definitiva 8
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 12 - Recesso per giusta causa 9
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 9
Art. 14 - Subappalto 10
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento 10
Art. 16 - Penali 11
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 11
Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 11
Art. 19 - Disposizioni anticorruzione 11
Art. 20 - Foro di competenza 12
Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 12
Clausole vessatorie 13

Premessa

1. richiamata la disposizione del Direttore dell’Istituto Ricerca per l’Innovazione Tecnologica n. __ di data _____2024, con la quale Area Science Park ha disposto l’affidamento del servizio per il supporto scientifico ed organizzativo per lo svolgimento della seconda settimana di lezioni del secondo modulo della scuola di structural biology intitolato “cryo-em single particle analysis (spa-cryo-em) and cryo-electron diffraction (cryo-ed)”, a SOLARIS Cryo-EM Facility - Jagiellonian University, sede legale in via Golebia 24, - 31-00, Cracovia, Polonia, VAT N. PL675-000-22-36, nell’ambito del progetto “Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC upgrade” (PRP@CERIC), in risposta all’Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021 per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” (Missione 4 - Componente 2 – Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”) finanziato nell’ambito del PNRR dall’Unione Europea- NextGenerationEU;
2. che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
3. l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
4. In caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente procedura prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione;

Art. 1 - Norme regolatrici

1.Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; in particolare è allegato al presente contratto il preventivo di offerta dell’Appaltatore di data 04 novembre 2024; fa parte integrante, altresì, del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Capitolato tecnico prestazionale sottoscritto per accettazione.

2. Il Contratto è disciplinato dal presente documento e dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione. Il Contratto è, altresì, disciplinato dai seguenti documenti:

a) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

b) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell’Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: 036-2024CDA.pdf (areasciencepark.it);

c) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, e disponibile sul sito dell’Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: Patto di Integrità (areasciencepark.it);

d) dalle norme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente accettate per iscritto dall’Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno considerati prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni riportati nel preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Fornitore.

Art. 2 - Oggetto
1. Il contratto ha per oggetto il servizio per il supporto scientifico ed organizzativo per lo svolgimento della seconda settimana di lezioni del secondo modulo della scuola di structural biology intitolato “cryo-em single particle analysis (spa-cryo-em) and cryo-electron diffraction (cryo-ed)”.
2. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale, che ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio
1. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà avere termine entro e non oltre il 22 novembre 2024.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell’Amministrazione di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo
1. L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2 viene fissato in euro euro 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa, pari a euro 18.300,00 (diciottomilatrecento/00) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all’Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, con le seguenti modalità:
- 100% al completamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato.

3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L’Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l’Amministrazione abbia contestato all’Appaltatore l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all’articolo 16, rubricato “Penali”. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l’Amministrazione procederà alla

liquidazione di tutto o parte dell’importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo “esigibilità IVA” la dicitura “operazione soggetta a scissione dei pagamenti”. Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L’importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico prestazionale.
2. L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
3. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all’appalto in oggetto.
4. In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell’Amministrazione
2. Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
3. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, Area Science Park pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell’Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
12. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
13. L’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall’art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.
2. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)
1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo all’ambiente c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.
2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno

applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), qualora non abbia redatto, in via volontaria, il rapporto sulla situazione del personale di cui al D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “*relazione di genere*” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
2. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto.
4. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).
5. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
6. Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all’art. 16, comma 4, del presente contratto.
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l’assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.
8. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, la quale deve essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile e di rendicontazione

1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dall’ Amministrazione conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, in merito all’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni

relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
2. L’Appaltatore deve assicurare il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicata nel Capitolato tecnico prestazionale, pena l’applicazione delle penali previste all’art. 16, comma 2, del presente contratto.
3. L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione – su richiesta di quest’ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività.
4. L’Appaltatore si impegna a informare tempestivamente l’Amministrazione circa il corretto avanzamento dell’attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive.
5. L’appalto contribuisce alla realizzazione del Target previsto per la Misura Missione 4 Componente 2 Linea di Investimento 3.1: N° 30 infrastrutture di ricerca e innovazione finanziate.
6. L’Appaltatore prende atto del target di progetto sopra indicato e si impegna a contribuire alla realizzazione dello stesso.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla fatturazione

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- Titolo del progetto – PRP @CERIC
- Indicazione della Missione: M4C2I3.1
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- Indicazione dettagliata dell’oggetto
- CIG/CUP come segue:

Progetto:
- Importo interamente rendicontato sul progetto PNRR “PRP@CERIC” - CUP: J97G22000400006 – CIG: B423054888.

Il mancato adempimento a uno o più obblighi previsti dalle norme sul PNRR può pregiudicare il regolare pagamento delle prestazioni dedotte nel contratto.

Art. 8 - Clausola di riservatezza
1. L’Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l’Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l’esecuzione del servizio.
2. Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell’Amministrazione o di terzi, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati“ (“GDPR”).

Art. 9 – Garanzia definitiva

essendo il presente servizio di natura prevalentemente intellettuale, in cui la possibilità di cagionare danni diretti all’amministrazione è remota, nonché essendo il fornitore di comprovata fiducia e affidabilità, la garanzia definitiva non viene richiesta.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all’Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG: B423054888 - ed il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J97G22000400006**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L’Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente al presente contratto; l’Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, l’Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’Appaltatore disciplinate dall’ art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto allo stesso di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 del Codice.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 120, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell’art. 6 dell’allegato II.14 del Codice. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici CIG e CUP contemplati dall’art. 11 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Subappalto

1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall’Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall’Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall’art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 - Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento del servizio descritte nel presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico prestazionale, verrà applicata una penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Verrà, inoltre, applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni violazione agli obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore come previsti dall’art. 7 lett. a) comma 2, lett. b) comma 6 e lett. c) comma 2 del presente contratto.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture per la quota parte relativa ai danni subiti.
6. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.
7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni per ogni inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la corretta liquidazione dei finanziamenti PNRR spettanti all'Amministrazione.

Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 122 comma 1 del Codice.
4. L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”), visibili sul sito istituzionale dell’Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L’Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione e segnalando situazioni di illecito nella stessa di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 20 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Codice e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, calcolata sulla base della Tabella A annessa all’allegato I.4 del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park — per l’Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell’Appaltatore
Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 - Obblighi e adempimenti specifici del PNRR a carico dell’Appaltatore
Art. 8 - Clausola di riservatezza
Art. 9 – Garanzia definitiva
Art. 12 - Recesso per giusta causa
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 - Subappalto
Art. 15 - Risoluzione per inadempimento
Art. 16 - Penali
Art. 17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 20 - Foro di competenza

L’Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- PREVENTIVO DELL’APPALTATORE DI DATA 4 NOVEMBRE 2024.